



Comune di Folgaria
Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER GLI
SPORT DEL GHIACCIO - PIASTRA DEL GHIACCIO
DI FOLGARIA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 50 DI DATA 23.12.1998

IL VICEPRESIDENTE
sig. Vittore Trenti

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Emanuela Defrancesco

Art. 1

All'Amministrazione comunale è affidata la vigilanza, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso immobiliare denominato IMPIANTO SPORTIVO PER GLI SPORT DEL GHIACCIO nonché di regolamentare, nei modi indicati dagli articoli seguenti la concessione d'uso dell'impianto sportivo.

Art. 2

La piastra del ghiaccio è destinata primariamente all'esercizio degli sport del ghiaccio e di quelli compatibili durante le stagioni a secco, nonché a manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.

L'impianto sportivo, che ha beneficiato di contributi provinciali, è destinato ad essere concesso in uso, con carattere ricorrente o precario, ad Enti, gruppi sportivi e associazioni operanti nel territorio del Comune. Tale destinazione è a tempo determinato, comunque per una durata non inferiore a 15 anni, decorrenti dalla data di ultimazione generale delle opere.

Art. 3

L'impianto sportivo sarà tenuto aperto al pubblico secondo le modalità e gli orari fissati dalla Giunta Comunale.

Art. 4

L'accesso alla piastra del ghiaccio dovrà essere consentito a chiunque senza distinzione e discriminazione alcuna, purchè in regola con le disposizioni previste dal presente regolamento.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di inibire l'accesso all'impianto o di allontanare dal medesimo chiunque tenga contegno scorretto o turbi in qualsiasi modo l'ordina ed il funzionamento dell'impianto stesso.

Art. 5

L'amministrazione comunale concederà l'uso dell'impianto sportivo ad Enti, gruppi ed associazioni, secondo una graduatoria di priorità risultante dai programmi di attività di ciascun richiedente.

Le concessioni d'uso saranno rilasciate dalla civica amministrazione su istanza scritta dalle competenti presidenze degli Enti o dei sodalizi richiedenti.

Le istanze dovranno indicare dettagliatamente l'impianto di cui si richiede l'uso, lo scopo, il giorno, l'ora, la presumibile durata, il numero degli atleti impegnati, il nome del responsabile del corretto uso dell'impianto.

Il rilascio o la revoca delle concessioni di carattere ricorrente sono di competenza della Giunta Comunale. Le concessioni di carattere precario od urgente sono accordate dal Sindaco.

Ogni concessione d'uso deve essere corredata da una convenzione firmata dal legale rappresentante dell'Ente, gruppo sportivo, o associazione, contenente le condizioni in base alle quali viene rilasciata la concessione stessa, nonché le cautele di conservazione della piena efficienza dell'impianto sportivo.

Art. 6

La concessione d'uso è valida esclusivamente nei giorni e nelle ore fissate e per l'attività alla quale la stessa si riferisce. E' vietata la sub-concessione o la concessione dell'uso promiscuo, anche provvisoriamente od eccezionalmente.

Il Comune con la concessione d'uso è esplicitamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni che dovessero subire tutti i partecipanti allo svolgimento delle gare, manifestazioni, ed allenamenti in genere, organizzati dagli enti concessionari. L'amministrazione comunale assume invece a suo carico la responsabilità per danni arrecati a persone e cose, derivanti dalla, proprietà dell'impianto sportivo.

L'uso dell'impianto deve avvenire esclusivamente entro gli orari stabiliti, alla scadenza dei quali nessuna persona potrà trattenersi all'interno dell'impianto sportivo. Il Comune ed il personale addetto alla vigilanza dell'impianto sono esonerati da ogni responsabilità per la custodia e la salvaguardia dei materiali, attrezzi sportivi, equipaggiamenti di gara o quant'altro che enti, gruppi sportivi od atleti abbiano depositato all'interno dell'impianto sportivo.

L'amministrazione comunale è impegnata a fornire l'energia elettrica, il riscaldamento e l'acqua necessaria alla funzionalità dell'impianto e delle attrezzature, mentre ai gruppi sportivi o alle associazioni concessionari grava l'onere di ogni altra spesa insorgente dallo svolgimento della manifestazione da essi organizzata.

Art. 7

Gli Enti, i gruppi sportivi e le associazioni che usufruiscono delle concessioni d'uso hanno l'obbligo di usare quanto loro concesso con le cautele necessarie onde evitare danni di qualsiasi genere.

Nell'utilizzo delle strutture, delle attrezzature e dei servizi debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

- uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente;
- pulizia e riordino dopo l'utilizzo;
- segnalazione immediata all'Amministrazione comunale di eventuali danni riscontrati o causati e di ogni e qualsiasi impedimento od inconveniente che possa causare pericolo;
- divieto assoluto di fumare, oltrechè nei luoghi previsti dalla legge, sulla pista di pattinaggio;

- stretta limitazione all'utilizzo degli spazi concessi;
- rispetto assoluto degli orari fissati;
- sollecito versamento delle tariffe previste;
- comunicazione tempestiva per iscritto all'Amministrazione comunale di ogni eventuale necessità di riduzione dell'orario autorizzato;
- comunicazione tempestiva per iscritto all'Amministrazione comunale del mancato utilizzo dell'impianto. Qualora detta comunicazione non pervenga 48 ore prima del previsto utilizzo, l'utente dovrà comunque pagare il corrispettivo stabilito.

Art. 8

E' fatto divieto di introdurre ed usare attrezzi estranei alla destinazione dell'impianto come pure eseguire attività sportiva, incompatibili con le destinazioni d'uso dell'impianto e che possono causare danni alle sue infrastrutture.

Art. 9

Potranno essere installati mezzi pubblicitari nelle zone consentite dall'Amministrazione comunale.

Art. 10

Le norme riguardanti il funzionamento interno delle strutture sportive e l'uso delle attrezzature, sono approvate dal Sindaco mediante ordinanza. La mancata osservanza delle norme può comportare l'espulsione, senza rimborso dell'ingresso

Art. 11

Il presente regolamento avrà efficacia fino a diversa e motivata deliberazione del Consiglio Comunale , fatto salvo comunque quanto stabilito dall' art. 2, in merito al vincolo di destinazione d'uso dell'impianto sportivo.